




PESCARA MONTESILVANO SPOLTORE

PER CRESCERE DIVENTIAMO GRANDI

Studio di fattibilità per la valutazione di scelte aggregative degli ambiti comunali:
la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

WWW.PESCARAMONTESILVANOSPOLTORE.IT



INTRODUZIONE

Dovendo scrivere queste poche righe di presentazione dello studio, mi sono subito interrogato sulle ragioni che mi hanno spinto a fare un primo passo per rendere concreta questa idea.

E davvero pochi minuti sono serviti per scoprire che tutte le diverse motivazioni che mi venivano in mente, servivano solo a nascondere a me stesso la verità.

La verità è che amo visceralmente questa città, che vorrei vederla sempre più bella, più grande, più ambiziosa, più accogliente, più funzionale alle aspettative di chi la vive, la visita o ci lavora, più adeguata alle necessità di chi ha messo in gioco il proprio futuro, insediandovi una attività di impresa.

Ma quale è oggi la mia città?

E' mia la città marcata dai confini istituzionali, che spesso tagliano in due i cortili dei condomini?

O è mia la città che respiro e vivo tutti i giorni quando lavoro, quando vado al cinema o quando vado a trovare gli amici?

La risposta è quella che chiunque darebbe a se stesso.

Per molti anni tutti abbiamo pensato che in fondo va bene lo stesso, che attraversare due o più volte al giorno, in auto o sull'autobus, i confini istituzionali non ci cambia la vita.

Oggi, invece, ci cambia la vita, perché la durezza di una competizione che vede protagonisti non solo le persone e le imprese singolarmente, ma anche i territori, le comunità, i sistemi economici e sociali, non può più consentirci di immaginare che per anni potrà ancora continuare ad andare bene lo stesso.

Lo sforzo da compiere per capire in quale direzione andare in fondo non è neppure uno sforzo.

Basta convincersi del fatto che, se individualmente sentiamo la necessità di cogliere tutte le occasioni possibili per migliorare le nostre condizioni di vita, non possiamo non sentire la stessa necessità, quando l'occasione ci viene offerta non individualmente, ma come membri di una comunità. Rinunciare a quanto - grazie alla fondamentale collaborazione del Dr. Daniele Angiolelli - ho potuto rappresentare nelle pagine che seguono, che descrivono solo in minima parte le prospettive e gli scenari che potrebbero aprirsi per il nostro territorio, vuol dire rinunciare ad un futuro migliore. Ed io, come sono certo la stragrande maggioranza dei miei concittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore, non ho nessuna intenzione di rinunciarci. Così come voglio continuare a pensare che Pescara, Montesilvano e Spoltore possano essere solo l'inizio.

Carlo Costantini

*Presidente Comitato promotore fusione
dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore.*

A . BREVI CENNI STORICI E TERRITORIALI	pag. 4
B. SCHEDE QUANTITATIVE SUGLI ASSETTI ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E FINANZIARI DEI COMUNI OSSERVATI	pag. 7
C. ESPERIENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	pag.20
D. QUADRO NORMATIVO	pag. 24
E. ANALISI CONCLUSIVA	pag.35

A_BREVI CENNI STORICI E TERRITORIALI

"Le storie di Pescara, Montesilvano e Spoltore si possono sovrapporre fino a delineare la storia di una unica entità territoriale e socio economica che va oltre i confini delle singole municipalità, abbracciandole in un grande ed omogeneo agglomerato urbano".

PESCARA

E' la maggiore città dell'Abruzzo per numero di abitanti ed è sede, con il capoluogo di regione L'Aquila, degli uffici del Consiglio, della Giunta e degli Assessorati regionali.

Fino al 1927 il territorio dell'attuale comune era diviso tra i due comuni di Pescara, a sud del fiume omonimo, in provincia di Chieti, e Castellammare Adriatico, a nord del fiume, in provincia di Teramo.

Un evento molto importante in favore della unificazione dei due Comuni si verificò subito dopo il primo conflitto mondiale: il 30 novembre 1918 i due Consigli comunali si riunirono nello stesso momento, votarono lo stesso ordine del giorno e si impegnarono ad adoperarsi per chiedere al Governo di decretare la fusione dei comuni e di chiamare la nuova Città "Aterno".

Negli anni seguenti le due amministrazioni collaborarono per perorare la causa della fusione, ma decisivo risultò l'impegno di Gabriele D'Annunzio, che il 16 maggio 1924 scrisse una lettera a Mussolini nella quale chiedeva la fusione delle due Città e l'elevazione a capoluogo di provincia; con il medesimo intento operò l'allora ministro abruzzese Giacomo Acerbo.

Dopo 110 anni di divisione, il 2 gennaio del 1927, venne finalmente firmato il decreto di elevazione a Provincia della Città di Pescara; seguiva l'elenco dei Comuni da amministrare, tra i quali quello di Castellammare.

Al successivo articolo 4 il Decreto stesso stabiliva: "Il Comune di Castellammare Adriatico è unito a quello di Pescara".

Entro il territorio comunale (33,62 km²) oggi risiedono 123.062 abitanti.

MONTESILVANO

Montesilvano conta poco meno di 60 mila abitanti, è situata a nord di Pescara, con cui confina e forma un unico agglomerato urbano.

Solo verso la metà dell'ottocento iniziò a formarsi la contrada marina, grazie soprattutto all'apertura della linea ferroviaria Bari- Ancona e di una stazione attorno alla quale si concentrò la massima parte dell'abitato.

La stessa contrada alcuni anni dopo verrà chiamata Montesilvano marina o Montesilvano Spiaggia e nel 1926 la sede del Municipio venne trasferita dal colle alla Marina.

Montesilvano, sviluppatasi in massima parte lungo l'Adriatico, ha acquistato la sua attuale fisionomia solo nella seconda metà del novecento ed ha visto negli ultimi anni uno straordinario sviluppo demografico, come non ha conosciuto nessun altro centro della regione. L'appartenenza all'area urbana di Pescara, primo polo demografico d'Abruzzo, giustifica, in gran parte, un simile tumultuoso sviluppo, sostenuto da un fiorente terziario (terziario avanzato, in alcuni settori) e dalle numerose attività artigianali ed industriali che hanno trovato modo di insediarsi in questa parte dinamica della fascia costiera.

SPOLTORE

Spoltore conta oltre 18.000 abitanti.

Si trova sulle colline, a ridosso del mare Adriatico, confina a nord con il Comune di Montesilvano ed a est con quello di Pescara ed ha una estensione territoriale di circa 40 km. quadrati.

Spoltore cessa di appartenere alla Provincia di Teramo nell'anno 1927.

Nel febbraio dell'anno 1928 perde la sua autonomia amministrativa ed entra a far parte del territorio del Comune di Pescara.

Dal Comune di Pescara si separa circa 20 anni dopo, riottenendo il Municipio il 1 settembre 1947.

Fanno parte del Comune di Spoltore diverse zone e frazioni: Villa Raspa, il cui territorio e' a contatto diretto con la Città di Pescara ed ha vissuto in questi anni un momento di grande espansione; Spoltore, con il suo centro storico; Santa Teresa e Caprara d'Abruzzo.

B _SCHEDE QUANTITATIVE SUGLI ASSETTI ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVI, GESTIONALI E FINANZIARI

1. Dati di contesto;
2. Caratteri: Comune di Pescara;
3. Caratteri: Comune di Montesilvano;
4. Caratteri: Comune di Spoltore;
5. Risorse Umane: gli organi tecnici;
6. Risorse Umane: gli organi politici;
7. Risorse Finanziarie;
8. Risorse Strumentali.

1

DATI DI CONTESTO

	SUP. km ²	ABITANTI	FAMIGLIE	ETÀ MEDIA	REDDITO MEDIO 2009	OCCUPATI 2009	NUMERO IMPRESE ISCRITTE CC
PESCARA	34	12.3000	53.000	44	€ 12.600,00	62.730	14.190
MONTESILVANO	23,4	50.500	20.000	40,4	€ 9.700,00	23.230	4.875
SPOLTORE	36,45	18.500	7.000	39,7	€ 10.000,00	8.788	1.700
TOTALE	93,85	192.000	80.000	41,4	€ 10.766,67	94.748	20.765

N.B. I valori sono arrotondati

Fonti: ISTAT, Camera di Commercio di Pescara, Relazioni Previsionali e Programmatiche

2

CARATTERI COMUNE DI PESCARA

ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE

Piano regolatore approvato	S
Piano regolatore adottato	S
Programma di fabbricazione	N
Programma pluriennale di attuazione	N
Piano edilizia economica e popolare	N
Piano per gli insediamenti produttivi : industriali	N
artigianali	N
commerciali	N
Piano delle attività commerciali	N
Piano urbano del traffico	S
Piano energetico ambientale comunale	N

SERVIZI INDISPENSABILI

NETTEZZA URBANA

Frequenza media settimanale di raccolta	6
Unità immobiliari servite	54.544
Totale unità immobiliari	95.074
Costo totale diretto	16.976.405,00
Q.li di rifiuti smaltiti	568.782
Forma di gestione	azienda municipalizzata

VIABILITÀ ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Km. di strade illuminate	500
Totale Km di strade comunali	550
Costo totale diretto	2.167.296,00
Forma di gestione	azienda municipalizzata
N. di punti luce	18.800
N. di Kwh. consumati	1,013888889

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

N. domande presentate	356
N. domande soddisfatte	210
Forma di gestione	in economia
Provento totale	287.110,00
Costo totale diretto	867.916,00
N. bambini frequentanti	210
N. dei nidi	7
N. posti disponibili	210
Addetti	59
di cui : educatori	46

IMPIANTI SPORTIVI

N. di impianti	14
Forma di gestione	in economia
Provento totale	412.003,00
Costo totale diretto	2.314.343,00
N. di utenti	560.000

MENSE SCOLASTICHE

N. domande presentate	3.988
N. domande soddisfatte	3.988
Forma di gestione	concessione a consorzio
Provento totale	1.544.011,00
Costo totale diretto	3.192.306,00
N. di pasti offerti	551.996
Addetti	21
N. di strutture	35
Posti a sedere disponibili	3.988
Mq di superficie	2.500

SOGGETTI GIURIDICI CON BILANCIO ESTERNO

PESCARA GAS S.P.A.

A.C.A. S.P.A.

SAGA S.P.A.

AMBIENTE S.P.A.

ATTIVA S.P.A.

INTERPORTO VAL PESCARA

EUROBIC ABRUZZO E MOLISE

CENTRO AGROALIMENTARE

AUTOSTRADE DEI PARCHI

CONSORZIO PER LO SVILUPPO

FONDAZIONE RAFFAELE PAPARELLA

FONDAZIONE GENTI D'ABRUZZO

FONDAZIONE MICHETTI

Fonte Ministero dell'Interno: dati 2008 finanzalocale.interno.it

3

CARATTERI COMUNE DI MONTESILVANO

ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE

Piano regolatore approvato	S
Piano regolatore adottato	S
Programma di fabbricazione	N
Programma pluriennale di attuazione	N
Piano edilizia economica e popolare	S
Piano per gli insediamenti produttivi :	S
industriali	S
artigianali	N
commerciali	N
Piano delle attività commerciali	N
Piano urbano del traffico	N
Piano energetico ambientale comunale	N

SERVIZI INDISPENSABILI

NETTEZZA URBANA

Frequenza media settimanale di raccolta	7
Unità immobiliari servite	28.012
Totale unità immobiliari	28.012
Costo totale diretto	7.052.380,00
Q.li di rifiuti smaltiti	286.446
Forma di gestione	/
Adetti	45

VIABILITÀ ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Km di strade illuminate	149
Totale Km di strade comunali	165
Costo totale diretto	1.529.534,00
Forma di gestione	in economia
N. di punti luce	7.200,00
N. di kWh consumati	4.205.450

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE

ASILI NIDO

Forma di gestione	azienda municipalizzata
-------------------	-------------------------

IMPIANTI SPORTIVI

Forma di gestione	in economia
Costo totale diretto	247.423,00

MENSE SCOLASTICHE

N. domande presentate	1.700
N. domande soddisfatte	1.700
Forma di gestione	/
Provento totale	341.385,00
Costo totale diretto	1.040.093,00
N. di pasti offerti	1.700

SOGGETTI GIURIDICI CON BILANCIO ESTERNO

ECOEMME SPA
ACA SPA
ATO N. 4 - PESCARRESE
AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIALI
SCUOLA DI MUSICA
PALACONGRSSI SPA
CONSIDAN

Fonte Ministero dell'Interno: dati 2008 finanzalocale.interno.it

4

CARATTERI COMUNE DI SPOLTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE

Piano regolatore approvato	S
Piano regolatore adottato	N
Programma di fabbricazione	N
Programma pluriennale di attuazione	N
Piano edilizia economica e popolare	S
Piano per gli insediamenti produttivi :	S
industriali	N
artigianali	S
commerciali	N
Piano delle attività commerciali	S
Piano urbano del traffico	N
Piano energetico ambientale comunale	N

SERVIZI INDISPENSABILI

NETTEZZA URBANA

Unità immobiliari servite	7.200
Totale unità immobiliari	7.200
Costo totale diretto	2.102.279,00
Q.li di rifiuti smaltiti	77.370
Forma di gestione	/

VIABILITÀ ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Km di strade illuminate	80
Totale Km di strade comunali	174
Costo totale diretto	654.079,00
Forma di gestione	/
N. di punti luce	1.780
N. di kWh consumati	941.288,00

SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE

IMPIANTI SPORTIVI

N. di impianti	5
Forma di gestione	/
Provento totale	6.500,00

MENSE SCOLASTICHE

N. domande presentate	527
N. domande soddisfatte	527
Forma di gestione	/
Provento totale	139.000,00
N. di strutture	4
N. di posto a sedere disponibili	527

SOGGETTI GIURIDICI CON BILANCIO ESTERNO

N.B. Sul sito del Ministero dell'Interno (finanzalocale.interno.it) non risultano segnalati soggetti giuridici con bilancio esterno.

Fonte Ministero dell'Interno: dati 2008 finanzalocale.interno.it

5

RISORSE UMANE: ORGANI TECNICI

ORGANI TECNICI PER LE AREE DI CUI DEVONO ESSERE FORNITE INFORMAZIONI.

	TECNICA					VIGILANZA					ECON-FINAN					DEMOGR-STAT					tot	TOT di ruolo
	DIR	D	C	B	A	DIR	D	C	B	A	DIR	D	C	B	A	DIR	D	C	B	A		
PESCARA	5	51	53	52	45	1	17	162	1	2	1	19	27	27	6	1	5	9	29	6	519	882
MONTESILVANO	3	8	13	0	0	1	8	33	0	0	1	7	6	0	0	0	2	7	9	1	99	207
SPOLTORE	1	1	3	3	0	0	3	15	0	0	1	2	2	2	0	0	0	5	0	0	38	68
TOTALE	9	60	69	55	45	2	28	210	1	2	3	28	35	29	6	1	7	21	38	7	656	1157

SPESA COMPLESSIVA ANNUA 2008**

	ORGANI TECNICI COMPRESO SEGRETARIO COMUNALE	DIPENDENTI STRUTTURE POLITICHE (ART. 90 E 110 TUEL)	TOTALE
PESCARA	€ 34.944.438,00	€ 528.504,00	€ 35.472.942,00
MONTESILVANO	€ 7.657.662,00	€ 494.884,00	€ 8.152.546,00
SPOLTORE	€ 2.987.797,00	€ 193.090,00***	€ 3.180.887,00
TOTALE	€ 45.589.897,00	€ 1.216.478,00	€ 46.806.375,00

*dati: Relazioni Previsionali e Programmatiche

**dati: Ministero dell'Interno

*** dato non disponibile e frutto di una stima

6

RISORSE UMANE: ORGANI POLITICI

COMPENSO MENSILE*

	CONSIGLIERI	ASSESSORI	SINDACO	CONSIGLIERI**	ASSESSORI	SINDACO
PESCARA	40	10	1	€ 361,50	€ 3.470,59	€ 5.784,31
MONTESILVANO	30	6	1	€ 361,50	€ 2.478,99	€ 4.131,65
SPOLTORE	20	6	1	€ 222,00	€ 1.859,24	€ 3.098,74
TOTALE	90	22		€ 945,00	€ 7.808,92	€ 13.014,70

SPESA COMPLESSIVA ANNUA

	CONSIGLIERI	ASSESSORI	SINDACO
PESCARA	€ 173.520,00	€ 416.470,32	€ 69.411,72
MONTESILVANO	€ 130.140,00	€ 178.487,28	€ 49.579,80
SPOLTORE	€ 53.280,00	€ 133.865,57	€ 37.184,88
TOTALE	€ 356.940,00	€ 728.823,17	€ 156.176,40

* con riferimento al DM 119/2000 (Tab A) ed al TUEL

** si ipotizzano con approssimazione in difetto n. 10 partecipazioni mensili a commissioni e consigli

7

RISORSE FINANZIARIE

BILANCIO	
PESCARA	€ 115.700.000,00
MONTESILVANO	€ 51.000.000,00
SPOLTORE	€ 14.600.000,00
TOTALE	€ 181.300.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (RIF. PREVISIONE ANNO 2010)

	STATO	REGIONE	ENTI PA	UE O INTERNA- ZIONALI	ALTRI
PESCARA	€ 28.920.000,00	€ 4.139.000,00	€ 777.000,00	€ 98.000,00	€ -
MONTESILVANO	€ 7.675.000,00	€ 1.919.200,00	€ 313.800,00	€ -	€ -
SPOLTORE	€ 3.035.000,00	€ 575.000,00	€ 900,00	€ -	€ -
TOTALE	€ 39.630.000,00	€ 6.633.200,00	€ 1.099.800,00	€ 98.000,00	€ -

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE
(RIF. PREVISIONE ANNO 2010)

	STATO	REGIONE	ENTI PA	UE O INTERN.	ALTRI	ALIENAZIONI
PESCARA	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.400.000,00	€ 500.000,00
MONTESILVANO	€ 3.356.200,00	€ 3.252.000,00	€ -	€ -	€ 4.267.000,00	€ 10.300,00
SPOLTORE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900.000,00	€ -
TOTALE	€ 3.856.200,00	€ 3.587.000,00	€ -	€ -	€ 6.567.000,00	€ 510.300,00

N.B. I valori sono arrotondati

Fonte: Bilanci ed allegati

8

RISORSE STRUMENTALI

In tale categoria di fattori rientrano i seguenti beni:

- Mobili;
- Arredi;
- Attrezzatura;
- Attrezzatura minuta;
- Automezzi;
- Computer;
- Altra strumentazione tecnologica.

Sulla base della documentazione analizzata non è possibile ricostruire la dotazione di beni (seppur la Relazione Previsionale e Programmatica dovrebbe specificarli) strumentali allo svolgimento delle funzioni e dei servizi erogati dai 3 Comuni interessati dallo studio.

C _ ESPERIENZE
NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

1

ESPERIENZE NAZIONALI

Dei circa 8.100 Comuni italiani, sono pochi gli enti costituiti a seguito dell'Istituto della fusione e, in termini di abitanti, sono numericamente poco significativi. Tra questi si citano i seguenti ¹:

- in Provincia di Padova i comuni di Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno dato vita al nuovo Comune di Due Carrare (nel 1995);
- in Provincia di Rovigo i comuni di Contarina e Donada hanno dato vita al nuovo Comune di Porto Rivo (nel 1995);
- i comuni astigiani di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza che hanno dato vita al nuovo Comune di Montiglio Monferrato (nel 1998);
- i comuni biellesi di Mosso Santa Maria e Pistolesa che hanno costituito il nuovo Comune di Mosso (nel 1999);
- nel comasco i comuni di Santa Maria Rezzonico e Santabbondio hanno dato vita al nuovo Comune di San Siro (nel 2003);
- in Provincia di Udine i comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano hanno dato vita al nuovo Comune di Campolongo Tapogliano (nel 2009);
- in Provincia di Trento i comuni di Lomaso e Bleggio Inferiore hanno dato vita al nuovo Comune di Comano Terme (nel 2010);
- in Provincia di Trento i comuni di Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Concei e Molina di Ledro, hanno dato vita al nuovo Comune di Ledro (nel 2010).

In Provincia di Como, i consigli comunali di Gravedona, di Rumo e di Germasino hanno deliberato a favore del progetto di fusione (solo la minoranza di Consiglio di Rumo ha votato contro). Per il possibile "nuovo Comune"; già pronta anche una rosa di nomi: Castel del Lario, Gravedona ed Uniti, San Gregorio, Sant'Jorio. Inizia dunque ufficialmente l'iter procedurale che porterà, entro febbraio 2011, al pronunciamento finale della Regione dopo la consultazione referendaria delle tre popolazioni.

Proposta di fusioni dei comuni modenesi di Cavezzo, Medolla e San Prospero.

2

ESPERIENZE INTERNAZIONALI

(MUNICIPAL MERGER POLICY)

CANADA

La “nuova” città di **Toronto** è nata il 1 gennaio 1998 incorporando ben 6 municipalità locali, divenendo la quinta città del Nord America per numero di abitanti che insistono su una superficie di 632 km quadrati.

USA

Philadelphia, New York

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, GRAN BRETAGNA

Negli anni '90 numerosi casi di fusione di municipalità

GIAPPONE

Obiettivo del governo giapponese è di ridurre l'attuale numero di comuni (circa 1800) a 1000 (nel 2005 erano 2190) al fine di poter trasferire maggior potere amministrativo a livello locale. Tale azione può essere ragionevolmente osservata come la creazione di un adeguato substrato socio-economico alla implementazione di un sostanziale modello federale.

Israele

Nel 2003 è stata condotta una azione di fusione di comuni che ha portato alla creazione di 8 nuovi comuni ed alla scomparsa di 16 municipalità.

DANIMARCA (GROENLANDIA)

Dal 1 gennaio 2009, i due comuni di Sisimiut e Maniitsoq sono divenuti una unica municipalità.

Bibliografia di riferimento: SANCTON A., “Merger Mania: the assault on local government”, McGill-Queens University Press, Ontario, Canada, 2000.

D _QUADRO NORMATIVO

1. Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 117, 132 e 133;
2. Legge n. 662/96 art. 1 comma 164 lettera d);
3. DLgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) artt. 5 (comma 1), 15, 37, 47, 82 e 156;
4. DM dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000;
5. DM dell'Interno n. 318/2000 (così come modificato dal DM 289/2004);
6. L.R. n.83/96, art. 7;
7. L.R. n. 143/1997, artt. 2, 6 10, 12, 14;
8. Statuto Regione Abruzzo, art. 78.

1

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. [...]

Art. 132

[...] Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

[...] La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

[...] La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

2

LEGGE N. 662/96

164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:

[...]

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;

e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di un importo complessivo pari a lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere a), b), c) e d).

3

D.LGS. N. 267

DEL 18 AGOSTO 2000 (TUEL)

Articolo 5 - Programmazione regionale e locale

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

Articolo 15 - Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Articolo 37 - Composizione dei consigli²

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.

[..]

Art. 47 - Composizione delle giunte

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,

arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi. [...]

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
- b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Articolo 82 - Indennità

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

[..]

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

Articolo 156 - Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

4

DM DELL'INTERNO N. 119 DEL 4 APRILE 2000

Indennità di funzione organi politici

5

DM DELL'INTERNO N. 318/2000 (COSÌ COME MODIFICATO DAL DM 289/2004)

Articolo 6 - Contributi per le fusioni di comuni

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente.
2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.
4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sarà attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti.
5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.

6

L.R. N.83/96

1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, approva i progetti e delibera il finanziamento di quelli ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Progetti inerenti i settori di attività di cui all'art. 4 della presente legge;

29

- Progetti presentati congiuntamente da più Associazioni regionali;

- Progetti che favoriscono il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 142/90, con particolare riguardo a quelli tesi alla gestione associata di servizi; allo sviluppo dei comuni montani; alla fusione e alla Unione dei Comuni ovvero a forme di aggregazione fra le Autonomie locali.

7

L.R. N. 143/1997

Art.2 - Ambito di applicazione

1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare: 2. i mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali;

3. le istituzioni di nuovi Comuni;

4. le Unioni di Comuni;

5. le Fusioni di Comuni.

Art.6 - Mutamenti delle denominazioni comunali

1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.

2. La variazione della denominazione consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

3. La denominazione può essere modificata a seguito di mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale o in caso di fusione o istituzione di un nuovo Comune, ovvero quando ricorrono esigenze toponomastiche, storiche,

culturali e turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

4. Il mutamento non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.

5. La denominazione delle borgate e frazioni è di competenza dei Comuni che vi provvedono mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art. 10 - Fusione di Comuni

1. La Fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.

2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L.8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

- una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n.97;

30

- l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;

- la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;

- il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art.1, 2° comma, della presente legge.

Al fine di definire ambiti territoriali adeguati che consentano il pieno esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione promuove e incentiva la fusione di due o più Comuni, erogando contributi per la durata massima complessiva di 10 anni dalla Fusione, secondo una graduatoria definita prioritariamente in base al numero dei Comuni fondendosi e, quindi, alla popolazione raggiunta. Le specifiche modalità per la concessione di contributi da parte della Regione, saranno predeterminate con successivo regolamento da pubblicare sul BURA.

Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo.

- l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico

Comune;

- la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
- la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
- le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
- le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;
- la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 12 - Norme procedurali

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.

3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.

31

4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti commi, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto Regionale e dalla L.R. 11 dicembre 1987, n.86 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I Consigli dei Comuni interessati al riordino territoriale, con deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, possono presentare istanza alla Giunta Regionale affinché la stessa, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti sostanziali e dei requisiti formali della richiesta, secondo quanto

disposto dalla presente legge, proponga al Consiglio Regionale l'indizione del referendum consultivo, secondo le modalità previste dalla L.R. 86/87.

6. Si può procedere indipendentemente dalla indizione del referendum consultivo nei seguenti casi:

- qualora la variazione territoriale interessi porzioni di territorio prive di residenti;

- nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto siano in numero inferiore a 50, il Consiglio Regionale può stabilire che la consultazione della popolazione avvenga presso la sede del Comune interessato.

7. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio regionale delibera in modo definitivo sul progetto di legge.

8. Il Settore Enti Locali è competente alla attuazione della presente legge.

Art. 14 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L.250.000.000, si provvede come segue:

- quanto a L.50.000.000 mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi";

- quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit.01, Ctg.4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "Oneri per la realizzazione di Unioni e Fusioni tra Comuni e del Programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

8

STATUTO REGIONALE

Art. 78 - Il referendum consultivo

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.

2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale. 3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

E_ANALISI
CONCLUSIVA

Obiettivo della fusione deve essere la razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per dare luogo ad una migliore e più efficiente gestione complessiva del territorio. L'aggregazione di municipalità potrà facilitare la semplificazione delle procedure e degli iter burocratici (medesimi regolamenti, uguali adempimenti), consentendo di programmare e gestire una crescita equilibrata su un'area vasta riuscendo a cogliere nel migliore dei modi le opportunità che si presenteranno. La fusione, altresì, darà la possibilità di usufruire degli incentivi finanziari previsti dalla vigente legislazione regionale e statale, creando i presupposti per un incremento dei livelli di welfare locale.

Come si evince dalla seguente Tabella n.1 , l'analisi condotta porta ad evidenziare come dalla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, si riuscirebbe ad ottenere un risparmio in termini di minori spese relative agli organi politici di circa € 1.300.000,00 all'anno il che consentirebbe di pianificare interventi strategici per il territorio.

	SPESA ORGANI POLITICI	SPESA STAFF POLITICI	TOTALE
Pescara + Montesilvano + Spoltore	€ 1.241.939,57	€ 1.216.478,00	€ 2.458.417,57
Nuova Città	€ 624.698,04	€ 528.504,00	€ 1.187.906,04
ECONOMIA	€ 617.241,53	€ 687.974,00	€ 1.305.215,53

Tab. 1 - Spesa "politica"

Si precisa, altresì, che la "nuova città" conterebbe una popolazione comunque inferiore ai 250.000 abitanti e, quindi, in base alla previsione normativa, gli organi politici (ed i relativi staff) sarebbero numericamente gli stessi di quelli previsti a tutt'oggi per il Comune di Pescara (ovvero, n. 32).

Una ulteriore economia si otterrebbe anche attraverso la diminuzione quantitativa degli organi tecnici. Senza intaccare i diritti degli attuali dipendenti dei 3 Comuni interessati dallo studio di fattibilità, in relazione alla “nuova città” si può immaginare un organico di dimensioni tali da consentire di gestire in maniera efficiente ed efficace le nuove sfide che l'attuale scenario economico-sociale pone quotidianamente. Come ovvio, una simile attività di riordino organizzativo, consentirà di “drenare” ulteriori risorse finanziarie da destinare alla erogazione di nuovi servizi o per migliorare quelli già erogati. Tale risparmio, attraverso una stima, potrà aggirarsi – a regime ma come minimo – intorno ai € 5.000.000,00 l'anno.

Anche in relazione alle risorse strumentali, di cui non si riesce con facilità ad avere contezza, è immaginabile un risparmio sia in termini di costi fissi (per acquisto di un minor numero di automezzi, computer, altra strumentazione tecnologica, ecc.) che in termini di costi variabili legati alla gestione delle necessarie immobilizzazioni materiali (manutenzione automezzi, bollo, assicurazione, assistenza software, assistenza hardware, ecc.). In base ad una congettura si può stimare un risparmio annuo di circa € 200.000,00.

Un risparmio aggiuntivo deriverebbe anche dalla possibilità di gestire i “servizi indispensabili” ed i “servizi a domanda individuale” attraverso il ricorso a soggetti giuridici unici per ogni servizio da erogare (nettezza urbana, mense scolastiche, ecc.) sul “nuovo” territorio unificato.

A quanto detto, si aggiunga che grazie alla fusione, la “nuova città” potrebbe ottenere finanziamenti aggiuntivi grazie alla favorevole normativa statale e regionale in materia che, come osservato nella descrizione del quadro normativo, consente di “drenare” risorse finanziarie oltre a quelle già previste. La stima di queste quantità è quanto mai difficoltosa ma, tuttavia, potrebbero essere risorse non trascurabili nell'economia del territorio e della sua comunità. A tale riguardo, e con particolare riferimento alla capacità di indebitamento, appare utile sottolineare che l'art 204 del TUEL (regole particolari per l'assunzione di mutui) prevede che: “[...] l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate

del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione". Alla luce di tale norma, è evidente che se incrementando le Entrate relative ai primi 3 Titoli (Entrate Tributarie, Contributi e Trasferimenti Correnti, Entrate Extra-Tributarie), aumenta, di conseguenza, la capacità di investimento. Sintetizzando, tra economie di spesa e maggiori entrate si possono stimare, osservando il principio della massima prudenza, risorse aggiuntive (il cui dettaglio è riportato nelle seguenti Tabelle n.2 e n. 3) per circa € 15.529.000,00 annui:

MINORI SPESE	TIPOLOGIA DI SPESA
€ 1.300.000,00	Politica
€ 5.000.000,00	Personale (A Regime)
€ 200.000,00	Beni Strumentali
€ 200.000,00	Società Partecipate
€ 6.700.000,00	

Tab. 2- Economie di Spesa

MAGGIORI ENTRATE	TIPOLOGIA DI ENTRATA
€ 8.700.000,00	trasferimenti statali straordinari (art. 6 DM 318/2000) ³
€ 129.000,00	contributo regionale (art. 14 LR 143/1997)
€ 8.829.000,00	

Tab. 3 - Maggiori Entrate

Tali considerazioni portano a rilevare che, considerando un periodo di 10 anni (quello cioè, preso a riferimento dal DM 318/2000) la “nuova città” potrebbe avere la disponibilità di risorse finanziarie pari a circa € 133.800.000,00⁴. Risulta pacifico, pertanto, che una simile disponibilità finanziaria consentirebbe una autonomia operativa di gran lunga superiore a quella sino ad ora espressa dai 3 Comuni separatamente, con benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa oltre che in termini di qualità dei servizi alle persone ed alle imprese, per certi versi, inimmaginabili.

In conclusione, si può agevolmente affermare che, soprattutto in vista della implementazione del modello federale nel nostro Paese, la ricerca di adeguate forme di ottimizzazione delle risorse pubbliche sembra una condizione necessaria per favorire il passaggio verso la autonomia sostanziale (sia finanziaria che operativa) delle aziende pubbliche territoriali e, nello specifico, degli Enti Locali.

Parimenti si può ritenere che l'inevitabile innalzamento dei livelli di competitività tra territori diversi renderà i processi aggregativi, come quello sin qui approfondito, presupposto indefettibile per il miglioramento della qualità della vita e del sistema economico-sociale del territorio.

³ Il contributo straordinario (“pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente”) dei contributi statali deve essere, tuttavia, inteso nei limiti delle disponibilità presenti negli specifici fondi statali in favore delle c.d. “forme associative”. Si veda al riguardo la Pubblicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale; “I finanziamenti statali a favore dell'associazionismo comunale nell'anno 2006”, Roma, Ottobre 2007.

⁴ Ipotizzando una progressiva incidenza del risparmio sui costi del personale che abbisognano di una annuale ridefinizione anche, come accade in ogni tipologia aziendale, in relazione alle necessità operative ed agli obiettivi sociali, economici ed ambientali che si intendono raggiungere. Nello specifico si è ipotizzato che nel primo anno il risparmio è pari a € 0,5 mil, nel secondo € 1 mil, nel terzo € 1,5 mil, nel quarto € 2 mil, nel quinto € 2,5 mil, nel sesto € 3 mil, nel settimo € 3,5 mil, nell'ottavo € 4 mil, nel nono € 4,5 mil, nel decimo € 5 mil.